

# MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 1993

Modalita' e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

(GU n.64 del 18-3-1993)

IL MINISTRO DELLE FINANZE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, concernente attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CzEE, relative all'eliminazione degli oli usati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 2 giugno 1992 con il quale e' stato approvato il nuovo statuto del Consorzio obbligatorio degli oli usati;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono soggetti al pagamento del contributo previsto dal quarto comma dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, gli oli lubrificanti di base e finiti, fiscalmente classificabili oli lubrificanti, immessi in consumo.

2. Si considerano immessi in consumo gli oli lubrificanti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine e, in caso d'esenzione, all'atto in cui gli oli lubrificanti vengono avviati alle destinazioni agevolate. Non si considerano immessi in consumo gli oli lubrificanti destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti.

Art. 2.

1. Obbligato al pagamento del contributo di cui al precedente art. 1 e' l'esercente dell'impianto di produzione o di deposito fiscale per gli oli lubrificanti nazionali, estratti per l'immissione in consumo dei predetti impianti, e l'importatore per gli oli lubrificanti di provenienza estera, dichiarati per l'importazione definitiva.

Art. 3.

1. Gli esercenti degli impianti di produzione e dei depositi fiscali devono pagare il contributo nella misura e con le modalita' stabilite dal Consorzio obbligatorio degli oli usati per tutti i quantitativi di oli lubrificanti immessi in consumo nel mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

2. Le somme dovute devono essere versate dal soggetto obbligato direttamente al Consorzio e devono riguardare le partite di oli lubrificanti estratti nel mese da ciascun impianto. Per ogni versamento il soggetto obbligato deve compilare apposita dichiarazione in triplice esemplare dalla quale devono risultare la denominazione della ditta, sede e codice fiscale, l'indicazione dell'impianto di estrazione, l'ufficio finanziario che esercita la

vigilanza sull'impianto, la quantita' di oli lubrificanti immessi in consumo, il mese al quale si riferisce il versamento, gli estremi del versamento medesimo ed il relativo importo ed eventuali altri elementi richiesti dal Consorzio. La dichiarazione deve essere presentata, entro il giorno lavorativo successivo a quello stabilito per il versamento, al competente ufficio finanziario con allegata la ricevuta del versamento e due copie della stessa. L'ufficio finanziario attesta, sulla base delle proprie scritture, che la quantita' di oli lubrificanti indicata nella dichiarazione corrisponde a quella immessa in consumo e trasmette il primo esemplare, con allegata la ricevuta del versamento, al Consorzio obbligatorio degli oli usati, trattiene il secondo esemplare con copia della ricevuta di versamento agli atti d'ufficio. Il terzo esemplare con l'altra copia della ricevuta viene restituito, debitamente vistata, alla ditta interessata.

3. Dalla ricevuta del versamento deve risultare la causale dello stesso, il mese al quale esso si riferisce, la quantita' di oli lubrificanti immessi in consumo e la data della valuta per il beneficiario (non oltre il giorno 16 del mese).

4. In caso di mancato pagamento del contributo, gli uffici tecnici di finanza segnalano al Consorzio le ditte inadempienti per i provvedimenti di sua competenza.

#### Art. 4.

1. Gli importatori devono versare il contributo nella misura stabilita dal Consorzio obbligatorio degli oli usati, per i quantitativi di oli lubrificanti importati, alla competente dogana con le stesse modalita' previste per tutti gli altri introiti doganali.

2. Si prescinde dalla riscossione del contributo per importi non superiori a mille lire relativi a ciascuna operazione d'importazione.

3. Le somme riscosse mensilmente dagli uffici doganali sono versate, a cura degli stessi, al Consorzio secondo le modalita' stabilite dallo stesso Consorzio. Entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni, gli uffici doganali inviano al Consorzio un'apposita distinta mensile dalla quale devono risultare la denominazione della ditta importatrice, sede e codice fiscale, la quantita' di oli lubrificanti importati, l'importo dei contributi riscossi, gli estremi delle bollette d'importazione e gli estremi del versamento al Consorzio.

#### Art. 5.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro delle finanze  
GORIA

Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato  
GUARINO

Il Ministro dell'ambiente  
RIPA DI MEANA

Il Ministro del tesoro  
BARUCCI